

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Dicembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA SEGUITO GARA LAZIO/CATANIA DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Catania Calcio S.p.A. di Catania e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Maiello Dr. Umberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DEL CALCIATORE LA ROSA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/RIMINI DELL’1.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 4.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore La Rosa Francesco e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 21 Dicembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete